

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2014, n. 8 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 174, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 - Disciplina organica del turismo).

- Art. 1 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 2 Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 3 Abrogazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 4 Sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 5 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 6 Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 7 Sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 8 Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 9 Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 10 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 11 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 12 Introduzione dell'articolo 15 bis nel decreto del Presidente della Regione 8/2014.
- Art. 13 Entrata in vigore.

Art. 1 Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole «Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione».

Art. 2 Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituito dal seguente:
"3. Il bando è emanato con decreto del Direttore del Servizio turismo della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione ed è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it)."

Art. 3 Abrogazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.

1. L'articolo 3 è abrogato.

Art. 4 Sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Regime di aiuto)

1. Qualora i soggetti beneficiari abbiano natura di impresa, i contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

2. I contributi di cui al presente regolamento possono essere concessi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107), in presenza dei requisiti e delle condizioni appositamente previsti.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al presente regolamento le imprese in difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18 del citato Reg. (UE) n. 651/2014.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari."

Art. 5 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole «Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio turismo».

Art. 6 Sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro i termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando.

3. Le domande di finanziamento, sottoscritte nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza della condizioni per l'accesso ai contributi e corredate dalla documentazione prevista dal bando, sono redatte in conformità al modello, disponibile nel sito istituzionale della Regione, recante il preventivo di spesa, il piano finanziario con l'indicazione dei finanziamenti previsti a copertura della spesa complessiva, comprese eventuali quote di compartecipazione di enti pubblici e privati e l'impegno a utilizzare il logo indicato dalla Regione su tutto il materiale prodotto per la promozione dell'iniziativa.

4. Le domande di finanziamento sono corredate da:

a) relazione illustrativa delle iniziative o manifestazioni con l'indicazione del programma delle stesse;

b) scheda con i criteri di ammissibilità e di valutazione;

per i soggetti beneficiari aventi natura d'impresa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti ottenuti secondo la regola del "de minimis".

5. Costituiscono causa di esclusione:

a) la mancata sottoscrizione della domanda;

b) la presentazione della domanda oltre il termine di cui al bando o senza l'utilizzo della procedura informatizzata."

Art. 7 Sostituzione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Cumulabilità dei contributi)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 e all'articolo 8 del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014."

Art. 8 Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole «Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio turismo» e le parole «attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «attività produttive, turismo e cooperazione».

Art. 9 Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, dopo le parole «dall'allegato A) al presente regolamento» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto, limitatamente ai soggetti beneficiari dell'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 53.».

Art. 10 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole: "Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione".

2. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 8/2014 è sostituito dal seguente:

"2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it)."

Art. 11 Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2014.

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole «Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio turismo».

2. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, le parole "nella misura del 70%" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 70%".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 8/2014, è aggiunto il seguente:

"3 bis. La liquidazione dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno."

Art. 12 Introduzione dell'articolo 15 bis del decreto del Presidente della Regione 8/2014

"Art. 15 bis

(Modalità di presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione della spesa sostenuta, predisposta secondo le modalità previste all'art. 15, comma 1, è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo economia@certregione.fvg.it.

2. Le rendicontazioni pervenute in formato cartaceo vengono considerate come non pervenute."

Art. 13 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE